



Venerdì 26/02/2021

## **Legittima l'impugnazione dell'avviso bonario - Cass. ordinanza 3466**

A cura di: Studio Valter Franco

La Corte di Cassazione â€“ sezione tributaria civile â€“ con ordinanza 3466.21 del 18 novembre 2020 depositata in cancelleria il 11 febbraio 2021 ha stabilito che Ã” legittima lâ€™impugnazione dellâ€™avviso bonario.

In sintesi:

la comunicazione di irregolaritÃ” era relativa ad una sanzione del 30% per tardivo versamento dellâ€™IRAP, versamentoÃ” invece eseguito dalla srl con il â€œravvedimento operosoâ€•

la srl presentava ricorso alla C.T.P. di Roma che dichiarava il ricorso inammissibile, la srl appellava alla C.T.R. del Lazio che confermava per lâ€™inammissibilitÃ” del ricorso non rientrando la comunicazione di irregolaritÃ” tra gli atti autonomamente impugnabili indicati nellâ€™art. 19 del d.lgs. 546 del 31 dicembre 1992

nei due gradi di giudizio il giudice tributario ha ritenuto che la comunicazione di irregolaritÃ” rappresenterebbe un invito trasmesso al contribuente per chiarire la sua posizione fiscale, cosicchÃ© la comunicazione non comporterebbe una pretesa certa e definitiva e, quindi, non sarebbe impugnabile.

la Corte ritiene invece che lâ€™elencazione degli atti contenuta nellâ€™articolo 19 del d.lgs. 546/1992 pur dovendosi considerare tassativa vada comunque interpretata in senso estensivo, con facoltÃ” e non obbligo per il contribuente di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dallâ€™ente impositore, atti che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria con lâ€™esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono.

nel caso di specie la comunicazione di irregolaritÃ” con lâ€™applicazione di sanzione per ritardato versamento di unâ€™imposta costituisce una pretesa impositiva compiuta che legittima il contribuente alla sua impugnazione, precedendo temporalmente la notifica della cartella di pagamento, atto questo ricompreso nellâ€™elencazione del richiamato art. 19 del d.lgs. 546/1992.